



19391

delibera n. 68

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 11 DICEMBRE 2017

Oggetto: Porto di Napoli – Località Borgo Marinari – Bianco Lucia - Istanza per concessione demaniale marittima quadriennale di uno specchio acqueo di mq.56 per ormeggio unità da diporto a remi di piccole dimensioni.

IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci e Criscuolo.

Assiste alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Mazzei.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto, in particolare, l'art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Considerato che con istanza acquisita in data 26/02/2015 al n. 1251 del protocollo generale, la ditta Bianco Lucia ha chiesto il rilascio, ai sensi dell'art. 36 cod. nav., di una concessione demaniale marittima per anni 4, per l'utilizzo di uno specchio acqueo di mq. 56 (ml.7 x ml.8) ubicato in località Borgo Marinari, via Luculliana, antistante il Ristorante da Ciro e prospiciente un tratto di ciglio banchina di ml.8, per il posizionamento di n.10 corpi morti per l'ormeggio in sicurezza di 5 natanti a remi di piccole dimensioni (max 5 metri) ad uso turistico-ricreativo;

Considerato, altresì, che la predetta istanza è stata pubblicata - ai sensi dell'art. 18 del Reg. C.N. - per il periodo 04/03/2016-03/05/2016 e che per la stessa non sono pervenute istanze in concorrenza né osservazioni in merito;

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa l'istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento - regolare e completo - e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Messineo

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;



all'unanimità

N. 68

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio di una concessione demaniale, come da bozza di licenza allegata, avente decorrenza dalla data di rilascio e fino al 31.12.2021, in favore della Ditta Bianco Lucia (con sede in Napoli alla Banchina Santa Lucia n.2 Partita IVA 05436001217), per l'utilizzazione di uno specchio acqueo di mq.56 (ml.7 x ml.8) ubicato in località Borgo Marinari, via Luculliana, antistante il Ristorante da Ciro e prospiciente un tratto di ciglio banchina di ml.8. Sul fondale marino del predetto specchio acqueo saranno posizionati n.10 corpi morti per l'ormeggio in sicurezza di 5 natanti a remi di piccole dimensioni (max 5 metri) ad uso turistico-ricreativo.

Il canone annuo è determinato mediante applicazione delle tabelle canoni (Tabella B - Catg.F - n.505/e) ex art.7 L.494/93) ed il valore aggiornato al 2017 è pari a complessivi € 1.052,00 (millecinquantadue/00).

Il titolo concessivo potrà essere rilasciato previo il pagamento del suddetto canone nonché la costituzione della cauzione ex art. 17 Regol. Esec Cod. Nav., fermo restando l'obbligo del titolare a munirsi di ogni ulteriore nulla osta/autorizzazione previste dalla legge e rientranti nelle attribuzioni delle competenti Amministrazioni Pubbliche prima di porre in esercizio la concessione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 11.12.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco MESSINEO

IL PRESIDENTE
Dr. Pietro SPIRITO

Rif. Rubrica

Rep. Archivio Dem.

Cod. cliente

N.....del Registro concessioni Anno 2017

N..... del Repertorio

A U T O R I T À D I S I S T E M A P O R T U A L E
D E L M A R T I R R E N O C E N T R A L E

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00705640639

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (Adsp);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

Viste le disposizioni contenute nel Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Premesso che:

- con istanza documentata (Mod.D1) acquisita in data 26/02/2015 al n.1251 del protocollo generale, la ditta Bianco Lucia ha chiesto il rilascio, ai sensi dell'art. 36 cod. nav., di una concessione demaniale marittima per anni 4, per l'utilizzo di uno specchio acqueo di mq.56 (ml.7 x ml.8) ubicato in località Borgo Marinari, via Luculliana, antistante il Ristorante da Ciro e prospiciente un tratto di ciglio banchina di ml.8, Sul fondale marino del predetto specchio acqueo saranno posizionati n.10 corpi morti per l'ormeggio in sicurezza di 5 natanti a remi di piccole dimensioni (max 5 metri) ad uso turistico-ricreativo;
- la predetta istanza è stata pubblicata - ai sensi dell'art. 18 del Reg. C.N. - per il periodo 04.03.2016/03.05.2016 e che per la stessa non sono pervenute istanze in concorrenza né osservazioni in merito;
- con comunicazioni AP n° 648 del 16/05/2016 e n° 68 del 15/02/2017 sono stati richiesti appositi pareri all'Area Tecnica AdSP ed alla Capitaneria di Porto di Napoli;
- con nota n.33233, assunta al prot.AdSP n.4376 del 23/06/2016, la Capitaneria di Porto ha espresso il proprio parere favorevole in quanto la eventuale concessione non pregiudica il mantenimento degli attuali profili di sicurezza della navigazione;
- con nota interna n° 609 datata 20/11/2017 l'Area Tecnica dell'AdSP ha espresso, dal punto di vista tecnico ed ai soli fini demaniali marittimi, parere favorevole al rilascio in concessione del citato specchio acqueo, prescrivendo che le barche da ormeggiare non debbano superare i 5

metri di lunghezza f.t.;

- il Comitato di Gestione della AdSP nella seduta del _____ ha espresso, con delibera n° _____, il proprio parere favorevole al rilascio di apposito titolo concessivo;
- il canone demaniale annuo per la presente concessione è stato determinato mediante applicazione delle tabelle canoni (Tabella B – Catg.F – n.505/e) ex art.7 L.494/93) nella misura di € 1.052,00 annui (ml.8 di ciglio banchina x € 131,50) aggiornati al 2017;
- la società richiedente ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari a € 2.104,00 (due annualità di canone) prevista dall'art. 17 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, mediante _____ ;

Il Dirigente Area Istituzionale

Dott. Emilio SQUILLANTE

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 l. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio.

Il Segretario Generale

Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente Area Istituzionale.

CONCEDE

alla **Ditta BIANCO LUCIA** (Partita IVA 05436001217), con sede in

Napoli alla Banchina S.Lucia n.2, di occupare uno specchio acqueo di mq.56 (ml.7 x ml.8) ubicato in località Borgo Marinari, via Luculliana, nel comune di Napoli, antistante il Ristorante da Ciro e prospiciente un tratto di ciglio banchina di ml.8, allo scopo di destinarlo all'ormeggio di n.5 natanti a remi di piccole dimensioni (max. 5 metri) ad uso turistico-ricreativo, mediante il posizionamento sul fondale marino di n.10 corpi morti.

Il tutto come rappresentato nella allegata documentazione tecnica datata (relazione e planimetria) a firma dell'Arch. Angelo Bongo.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per il **periodo decorrente dalla data del suo rilascio e fino al 31.12.2021**, con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di **€ 4.208,00= (quattromiladuecentootto/00)**, esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i., da versarsi in quattro rate annuali soggette ad aggiornamento Istat ai sensi dell'art.04 L.494/93.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di

porto e del Comune entro il cui territorio insistono i beni occupati.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m.

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le

Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. i natanti da ormeggiare non devono superare i 5 metri di lunghezza f.t.;
3. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
4. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
5. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
6. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
7. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;

8. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
9. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
10. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza:
 - conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica;
 - s'impegna, qualora le aree/beni occupati contrastano con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP, a rimmetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;
11. il concessionario si impegna a corrispondere, in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dal relativo Decreto AdSP ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
12. ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissato in una;

13. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;
14. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
15. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare.
16. il concessionario ha l'obbligo di:
 - verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione;
 - segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa Adsp l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
 - rappresentare all'AdSP il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;
 - in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di

adeguata segnaletica visibile di impedimento.

Al concessionario:

- avendo pagato anticipatamente il canone demaniale dovuto per l'anno, come risulta da bolletta n. del ;
- avendo prestato idonea garanzia ex art. 17 reg. cod. nav., mediante per un importo di € 2.104,00 a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto ivi compresi diritti e tariffe, come da bolletta n. del ;

si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli alla Banchina S.Lucia n.2.

Napoli,

IL CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

IL CONCESSIONARIO

L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

DEL MAR TIRRENO CENTRALE

IL PRESIDENTE

Pietro SPIRITO